

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

**Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.**

**Art. 37**

*Decadenza della concessione(1)(2)*

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:

- a)** non inizi il servizio dalla data fissata nella concessione;
- b)** non ottemperi alle disposizioni impartite dall' ente concedente, in particolare, in materia di sicurezza;
- c)** non osservi gli obblighi contenuti nell' atto di concessione;
- d)** si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione al concessionario.

La decadenza per le inadempienze di cui al primo comma non attribuisce alcun diritto di indennizzo.

Al subentrante si applica quanto disposto dal terzo e quinto comma del precedente articolo 36.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

**2** Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.